

Divorzio: assegno a carico dell'eredità

Trib Roma, sez. I civ., sentenza 15 luglio 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

Divorzio – Assegno a carico dell'eredità – Condizioni per il riconoscimento

L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. in materia di alimenti.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data ... 2013, A A ha chiesto che le venisse attribuito un assegno mensile a carico dell'eredità di B B deducendo che: con sentenza n. ..., emessa in data .. l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con B B stabilendo l'obbligo di versare in favore della ricorrente l'assegno divorzile di lire 100.000, rivalutabile annualmente; nel giugno 2000 il B contraeva nuove nozze con ..; con decreto del ...2006 di modifica delle condizioni di divorzio, adottato su ricorso della ricorrente, il Tribunale di Roma, aumentava l'assegno divorzile posto a carico del B e a favore della A fino ad € 260,00 mensili oltre rivalutazione; in data .. 2010 B B decedeva lasciando in eredità alla seconda moglie .. ed ai figli avuti dal primo matrimonio -... e ... B, asse ereditario costituito da conti correnti attivi e beni mobili ed immobili per € 81.151,38. Tanto premesso la ricorrente ha esposto di non aver contratto nuove nozze, né percepito dalla data del decesso del coniuge l'assegno divorzile, e di versare in uno stato di precarietà economica, essendo priva di capacità lavorativa anche a causa di problemi di salute, ed ha concluso nei termini sopra riportati.

Si è costituita ..., chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente, per insussistenza di uno stato di bisogno in capo alla A titolare di pensione di reversibilità del defunto ex marito, pari al 25% del totale, come statuito in sentenza n....emessa dal Tribunale di Roma in data ... 2014, pari a circa € 450,00 mensili per tredici mensilità, oltre ad essere proprietaria al 100% della casa di abitazione e ad aver percepito arretrati a titolo di pensione di reversibilità.

Si è costituita ... B chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dello stato di bisogno in capo alla ricorrente proprietaria della casa di abitazione, titolare di pensione di reversibilità e di pensione di invalidità come dalla stessa attestato nella documentazione prodotta. Inoltre, la resistente B ha affermato la disponibilità in capo alla ricorrente di somme derivanti dall'alienazione, in data ...2011, di un immobile in Roma per il corrispettivo di € 355.000, importo del quale solo una parte, pari ad € 155.000, sarebbe stata impiegata dalla A per l'acquisto della casa di abitazione, potendo pertanto la stessa godere della somme residua, pari a circa € 200.000,00 nonché di altre somme percepite a titolo di arretrati della pensione di reversibilità (€ 14.000,00) e a quota di TFR percepito nel 2008 da ... B (€ 7.253,67). La resistente rilevando la mancata prova dello stato di bisogno da parte della ricorrente, stante il mancato deposito di documentazione reddituale e patrimoniale, ha concluso nei termini riportati.

Istruita documentalmente, la controversia, dopo il mutamento del giudice istruttore, è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto B ritualmente citato e non comparso.

Inoltre deve essere disposto lo stralcio della documentazione depositata da parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni, trattandosi di deposito cartaceo non avvenuto in forma telematica, ma soprattutto non autorizzato dal giudice precedente. Peraltro, la documentazione prodotta del tutto incompleta e in parte proveniente dalla stessa ricorrente è comunque irrilevante ai fini della decisione, poiché la lacunosità della stessa non consentirebbe alcuna idonea ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale della parte ricorrente.

Nel merito, la domanda formulata dalla ricorrente è infondata e deve essere respinta.

A norma dell'art.9 bis della L.898/70 "A colui al quale e' stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, puo' attribuire un assegno periodico a carico dell'eredita' tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entita' del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita', delle sostanze ereditarie, del numero e della qualita' degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno puo' essere nuovamente attribuito."

Posto che l'assegno di cui si tratta è diretto a garantire al coniuge divorziato, che venga a trovarsi in uno stato di bisogno per essere rimasto

privo dell'assegno di divorzio a seguito della morte dell'obbligato (il quale abbia lasciato beni ereditari), di sopporre al venir meno di detto assegno, presupposto per ottenere l'assegno di cui all'art.9 bis della L.898/70 è lo stato di bisogno del richiedente. Sul richiedente grava il relativo onere della prova dell'allegato stato di bisogno.

Nel caso di specie, la ricorrente nel ricorso introduttivo non ha fornito alcuna indicazione in merito ai redditi percepiti, limitandosi a rappresentare lo stato di invalidità del% e depositando modello ISEE, riferito al solo anno 2012, da cui si evinceva la percezione di una pensione di invalidità, la presenza di un patrimonio mobiliare (per € 8.500) e di patrimonio immobiliare (quantificato ai fini dell'ISEE in € 41.755). La ricorrente non ha depositato alcun documento bancario ad eccezione della copia di una pagine di un estratto di conto corrente bancario, datato2010, al solo fine di dimostrare la percezione dell'assegno divorzile, pari a quella data ad € 280,00.

Dalla documentazione prodotta dalle parti convenute risulta provato che la ricorrente percepisce in forza di sentenza dell'intestato Tribunale pensione di reversibilità dell'ex coniuge, pari a circa € 430,00 (corrispondente al 25% dell'importo totale del quale, coniuge superstite del de cuius percepisce la restante quota del 75%). Inoltre, risulta provato attraverso l'esame degli atti pubblici di compravendita depositati dalla convenuta B, che A A ha alienato, in data2011, un immobile di sua esclusiva proprietà, sito in ..., n...., per il corrispettivo di € 355.000,00, acquistando in data ...2012, immobile in ... via ... (destinato a sua abitazione) per il corrispettivo di € 155.000 versando al venditore l'importo in contanti.

La ricorrente oltre a non aver neppure dato atto, nel ricorso introduttivo, della titolarità dell'immobile e delle compravendite immobiliari successive alla morte dell'ex coniuge non ha documentato la destinazione di € 200.000,00, pari alla differenza tra l'importo percepito dall'alienazione del primo immobile e quello erogato con l'acquisto del secondo immobile destinato a sua abitazione. L'allegazione contenuta solo nella comparsa conclusionale di aver donato tale somma al figlio nato dalla relazione *more uxorio* intrattenuta dalla ricorrente dopo il divorzio dall'ex coniuge, oltre ad essere tardiva non ha alcun riscontro, essendo le affermazioni del procuratore della parte, contenute negli atti conclusivi prive di alcun valore probatorio.

Parimenti la ricorrente non ha fornito riscontri documentali della destinazione delle somme percepite a titolo di quota di TFR erogata dal defunto ex marito nel 2008, e degli arretrati della pensione di reversibilità percepiti nel 2014 e pari a circa € 14.000,00, limitandosi anche in questo caso ad affermare nelle comparse conclusionali di aver aiutato economicamente il terzo figlio e il figlio ... B.

Inoltre, non è stata adeguatamente documentata neppure la situazione reddituale della ricorrente, avendo la stessa affermato nell'atto introduttivo di essere invalida e nei successivi atti di percepire pensione di invalidità, e di aver successivamente percepito pensione di reversibilità, perdendo il diritto alla corresponsione della pensione di invalidità, senza documentare tale situazione previdenziale malgrado l'onore a suo carico di dimostrare la sussistenza dello stato di bisogno presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno a carico dell'eredità dell'ex coniuge defunto.

La condizione esistenziale definita dal codice civile come *stato di bisogno* si identifica in quello stato personale, reddituale e patrimoniale in cui versa colui che non abbia risorse reddituali e patrimoniali e non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze primarie.

Come affermato dalla Corte di legittimità con sent.n.1253 del 27 gennaio 2012 *“L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. in materia di alimenti”*.

La mancata ottemperanza da parte della ricorrente all'onere di dimostrare la propria situazione reddituale e patrimoniale, a fronte della copiosa documentazione prodotta dalle parti resistenti dalla quale risulta la disponibilità in capo alla A di trattamento pensionistico di reversibilità, di immobile di abitazione, e degli importi percepiti dall'alienazione di un immobile e ad altro titolo, fanno ritenere non provato lo stato di bisogno di A A, la quale non appare priva dei mezzi che le occorrono per far fronte alle sue esigenze di vita.

In merito deve inoltre essere evidenziato come nella sentenza n.... VG emessa dall'intestato Tribunale, in data del ... 2014, nella controversia tra la A e la per determinare le quote della pensione di reversibilità del defunto B spettanti a ciascuna, il Collegio nella motivazione posta a fondamento della determinazione di tale quota ha accertato *“va altresì considerato che le condizioni economiche della A non sono affatto disagiate potendo la ricorrente contare sulla proprietà di un appartamento in e su consistenti risparmi in titoli”*.

Per quanto esposto la domanda proposta dalla ricorrente deve essere rigettata e le spese di giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza con conseguente condanna della a rifondere a ciascuna delle convenute costituite le spese di procedimento. Nulla per le spese con riferimento al convenuto B rimasto contumace.

Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide:

- rigetta la domanda proposta da A A;
- condanna A A a rifondere le spese processuali in favore delle convenute costituite e ... B che si determinano in € 3.000 per ciascuna delle convenute, oltre accessori di legge.